

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Sardegna, Cagliari, Sezione II, 19 febbraio 2010, n. 190

Non costituisce, di per sé, un sicuro segno di riconoscimento del voto la presenza di un'espressione illeggibile, o solo parzialmente leggibile, nello spazio dedicato al voto di preferenza. Si tratta, infatti, di un'anomalia spiegabile non già con la volontà di farsi riconoscere ma con le difficoltà del cittadino elettore di scrivere correttamente, come può desumersi dagli incerti caratteri grafici adoperati.

Omissis

..., la presenza di un segno di riconoscimento è stata esclusa a fronte di "anomalie diversamente spiegabili", come nell'ipotesi in cui fu indicato il nominativo del candidato con scrittura capovolta (che, nel caso concreto, pareva denotare un disagio fisico o una difficoltà di scrittura) e nell'ipotesi (che è poi quella oggetto della censura ora in esame) dell'apposizione di una scrittura illeggibile nello spazio dedicato al voto di preferenza, in presenza di una chiara indicazione del voto di lista (questi ultimi due casi sono stati esaminati in T.A.R. Campania n. 4195/2007 cit.).

Un'impostazione, questa, che il Collegio condivide pienamente e che ha trovato inquadramento in Consiglio di Stato n. 5187/2005 sopra cit., ove si è affermato che "In base al principio di salvaguardia della volontà dell'elettore espresso nel primo comma, le mere anomalie del tratto, le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati ovvero indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse non invalidano di per sé il voto espresso un'anomalia agevolmente spiegabile non già con la volontà di farsi riconoscere ma con le difficoltà del cittadino elettore di scrivere correttamente, come può desumersi dagli incerti caratteri grafici adoperati".

È facile osservare come tali considerazioni si attaglino perfettamente alle circostanze in esame, ove sono presenti n. 3 schede recanti una chiara espressione del voto di lista, unitamente ad una scrittura (in toto o in parte) illeggibile, apposta nello spazio dedicato al voto di preferenza o, comunque, nel riquadro dedicato alla lista prescelta. L'esame delle schede evidenzia, altresì, come le "scritture illeggibili" non siano neppure in parte riconducibili a candidati di altre liste, né a qualsivoglia nome o concetto in qualche modo riconoscibile.

Difetta, pertanto, nella fattispecie, non soltanto il requisito della univoca volontà dell'elettore di farsi riconoscere, ma addirittura – più radicalmente – la stessa possibilità di qualificare la scrittura apposta come "segno", con ciò intendendo un'espressione del linguaggio idonea a manifestare un messaggio, nella specie la dimostrazione del modo in cui si è votato. E, difatti, in presenza di segni così incerti, "pasticciati" e privi di caratteristiche in qualche modo oggettivabili, non si vede come il destinatario del voto potrebbe in futuro ricondurre quest'ultimo ad uno specifico elettore, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che la "verifica esterna" delle schede è poi operata dai soli rappresentanti di lista al momento dello spoglio, in un lasso di tempo, come noto, assai breve.

Deve, infine, rilevarsi come le scritture presenti sulle schede ora in esame (specialmente su due di quelle tre) presentino andamento parzialmente tremolante ed incerto, il che suggerisce – piuttosto che un segno di riconoscimento – l'esistenza di oggettive difficoltà nell'elettore, magari perché anziano o con difficoltà motorie o, comunque, capacità di scrittura limitata di manifestare la propria volontà, che resta però univocamente espressa in relazione al voto di lista.

Omissis